



SCHEMA DI CONTRATTO

di appalto per la gestione integrata dei servizi di biglietteria e gestione casse, controllo accessi, centralino e reception, presidio rettilario, presidio varco uscita e accoglienza all'interno del Bioparco di Roma (CIG A0155A5FE8)

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, presso la sede della Fondazione Bioparco di Roma in viale del Giardino Zoologico n. 20, sono presenti:

Il dr. _____, nato a _____, c.f. _____, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Fondazione Bioparco di Roma, p.iva 05384961008 (nel seguito, per brevità, la “Fondazione”), domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Bioparco di Roma in viale del Giardino Zoologico n. 20, Roma

e

Il dr. _____, nato a _____, c.f. _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* di _____, p.iva _____ (nel seguito, per brevità, l’“Appaltatore” o l’“Impresa appaltatrice”) , domiciliato per la carica presso la sede legale _____

di seguito congiuntamente indicate anche come “**le Parti**”,

PREMESSO CHE

Con determina a contrarre del 3 agosto 2023, prot. n. 538, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma è stato disposto di procedere, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito, “Codice”) all'affidamento dell'appalto di 3 anni + 1 di eventuale rinnovo avente ad oggetto la gestione integrata dei servizi di biglietteria e

gestione casse, controllo accessi, centralino e reception, presidio rettilario, presidio varco uscita e accoglienza all'interno del Bioparco di Roma, del valore massimo stimato pari ad € 2.740.130,34 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo di:

Importo a base d'asta (3 anni)	1.769.099,68
Opzione di rinnovo (un anno)	589.699,89
Proroga di 6 mesi	294.849,95
Oneri della sicurezza (4 anni e 6 mesi)	23.621,82
Servizi analoghi aggiuntivi (4 anni e 6 mesi)	62.859,00

da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Codice;

- a) con Determinazione del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma prot. n. _____ è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico _____, per l'importo complessivo contrattuale di € _____ (Euro _____/00) al netto dell'Iva;
- b) a seguito di verifica sul fascicolo virtuale dell'operatore economico (in seguito: FVOE) dell'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 - 98 del Codice e del possesso dei requisiti di capacità speciale prescritti dal Disciplinare di gara, l'aggiudicazione è divenuta efficace e, quindi, si può procedere alla stipula del presente contratto;
- c) il presente contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Bando di gara, Disciplinare di gara e allegati, Capitolato speciale, che in copia si allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A";
- d) l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - l'offerta tecnica, l'offerta economica nonché la documentazione e le dichiarazioni integrative presentate dall'Appaltatore in sede di gara, che si allegano in copia a questo atto con la lettera "B";
 - la cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice in data _____, che si allega a questo atto con la lettera "C";
 - la polizza assicurativa per responsabilità civile presentata dall'Appaltatore in data _____ in conformità alle prescrizioni dell'art. 12 del Capitolato speciale,

- che si allega a questo atto con lettera "D";
- il "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2021/2022 approvato con D.G.C. n.13 del 31 gennaio 2020, che si allega a questo atto con la lettera "E", e che l'Appaltatore, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori;
 - il Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma, che si allega a questo atto con la lettera "G", e che _____, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

le Parti costituite addivengono alla stipula del presente contratto regolato dai patti e condizioni che seguono.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

2.1 L'appalto ha per oggetto la Gestione integrata dei servizi di biglietteria e gestione casse - centralino e reception - presidio Rettiliario e accoglienza all'interno del Bioparco di Roma. L'appalto comprende altresì il servizio di coordinamento di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

2.2 I luoghi di esecuzione del servizio sono all'interno del Bioparco di Roma, ubicato all'interno del Parco di Villa Borghese, in un'area complessiva di circa 17 ettari, con un ingresso principale per i visitatori e degli ingressi secondari per fornitori ed emergenze.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

3.1 L'importo dell'appalto è di:

- euro _____ (_____/____);
- euro _____ (_____/____);
- euro _____ (_____/____);

di cui euro ____ (_____/____) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'Iva, pari a quello indicato in sede di gara dalla Impresa aggiudicataria nella propria offerta economica.

L'impresa appaltatrice non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo eventuale revisione dei prezzi alle condizioni di cui all'Art. 60 D.lgs. 36/2023.

3.2 L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il termine di inizio della durata dell'appalto è posto a favore della Fondazione e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per l'Appaltatore alcun diritto di risarcimento o di indennizzo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un anno successivo alla scadenza dello stesso. L'eventuale rinnovo verrà attuato alle condizioni e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, e si verificherà, a discrezionale e insindacabile decisione della Fondazione Bioparco, tenuto conto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

3.3 In ogni caso, la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023.

In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3.4 La consegna dei servizi verrà fatta constare da apposito verbale. In caso di ritardato inizio del servizio, l'importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto.

ART. 4 - ORARI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

4.1 I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti nei giorni e negli orari indicati nel Capitolato Tecnico. Gli orari indicati nel Capitolato Tecnico potranno subire delle variazioni, in considerazione delle esigenze gestionali della Fondazione.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

5.1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborate dall'Istat.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

6.1 Le modalità di espletamento dei servizi oggetto dell'appalto sono indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa appaltatrice, che formano parte integrante del presente Contratto.

6.2 Tutti gli addetti dell'Impresa appaltatrice dovranno indossare obbligatoriamente, nell'espletamento del servizio, idonea divisa fornita a cura e spese dell'Impresa medesima, secondo quanto prescritto nell'art. 6 del Capitolato Tecnico. Il servizio di biglietteria, salvo imprevisti da documentare con adeguata certificazione, dovrà essere continuativamente svolto nel corso della durata dell'appalto dagli stessi addetti al fine di garantire continuità e professionalità. In caso di sostituzione e/o variazione di personale, il coordinatore dovrà comunicare alla Fondazione tempi e motivazioni della sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà sostenere, prima di subentrare a pieno titolo nel servizio, un periodo di affiancamento non inferiore a 15 giorni.

6.3 L'Impresa appaltatrice è tenuta a verificare che tutto il personale impiegato dalla stessa a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività raggiunga il Bioparco in tempo utile per occupare le postazioni assegnate entro l'ora prefissata per l'inizio del servizio e compiere con il dovuto anticipo tutte le necessarie operazioni preliminari. Il Responsabile dell'Impresa appaltatrice dovrà prontamente comunicare alla Fondazione eventuali assenze e procedere entro e non oltre un'ora dall'inizio del servizio alla sostituzione indicando il nominativo del sostituto. La Fondazione si riserva di comunicare per iscritto con un anticipo di 48 ore la necessità di avere un aumento del personale in caso di eventi ed attività straordinarie, anche serali o notturne. La Fondazione si riserva di modificare a suo insindacabile giudizio le suddette presuntive ipotesi di utilizzo del servizio senza che l'impresa possa in alcun modo opporsi alle richieste effettuate secondo le modalità del Capitolato Tecnico e del presente Contratto.

ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

7.1 La Direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al dott. Paolo Vanacore. La Fondazione Bioparco può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi via pec e/o raccomandata con ricevuta di ritorno all'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte

dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

Il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell'esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto stesso in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023, all'esito positivo della quale è rilasciato il relativo certificato.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

8.1 L'impresa appaltatrice si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli allegati, l'impresa appaltatrice deve adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire il servizio nel rispetto degli orari, delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta;
- assicurare la presenza degli addetti nelle fasce orarie stabilite;
- garantire l'integrità dei luoghi e delle cose;
- garantire la presenza delle unità previste, nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui devono essere svolti i servizi;
- comunicare alla Fondazione i nominativi degli addetti che verranno adibiti ai servizi richiesti con le modalità descritte nel presente Contratto;
- limitare i tempi di attesa dei visitatori davanti alle casse per l'acquisto del biglietto (n.b. il tempo di attesa non dovrà in alcun caso superare i 20 minuti, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20);
- eseguire un Briefing settimanale tra il Responsabile dell'impresa appaltatrice e la Fondazione al fine di verificare e/o segnalare eventuali anomalie e particolarità nello svolgimento del servizio;
- provvedere ad eseguire gli ulteriori servizi eventualmente richiesti dalla Fondazione, anche in occasione di eventi straordinari, che saranno separatamente contabilizzati;
- provvedere a segnalare al Referente dell'appalto della Fondazione tutte le inadempienze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del servizio;

- provvedere al reperimento, organizzazione, direzione ed al coordinamento del personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché all'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo ed individuale. In particolare, fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi;
- provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dare attuazione alle migliorie organizzative e gestionali proposte in sede di gara.

8.2 È fatto obbligo all'Aggiudicataria di possedere, o di attivare entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, una sede operativa nella provincia di Roma per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

8.3 Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

8.4 L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre rispettare, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale, comunque, da lei dipendente e, se costituita informa di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

9.1 Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere in numero adeguato ai servizi da espletare ed in possesso di un'adeguata e documentata preparazione professionale, acquisita mediante una significativa esperienza.

9.2 Gli addetti al servizio dovranno ricevere da parte dell'Impresa appaltatrice informazioni adeguate e, ove occorrente, una formazione specifica, al fine di acquisire una conoscenza particolareggiata ed approfondita del Bioparco e delle aree ad esso pertinenti.

9.3 Gli addetti allo svolgimento del servizio dovranno avere conoscenza di almeno 2 lingue (di cui obbligatoriamente l'inglese), avere esperienza nell'utilizzo di macchine d'ufficio, connesse a sistemi di biglietteria, terminali ecc., una spiccata attitudine ai rapporti interpersonali, un'ottima capacità di comunicazione, ed essere estroversi.

9.4 Gli addetti dovranno prestare adeguata cura al proprio aspetto personale, oltre a mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti del personale della Fondazione, degli operatori e del pubblico presenti a qualsiasi titolo presso le strutture. Gli stessi dovranno essere esenti da pendenze o precedenti penali di condotta morale incensurabile e non sottoposto o da sottoporre a misure cautelari o preventive di Pubblica sicurezza. Inoltre, tutti gli addetti impiegati nell'appalto dovranno conformarsi durante lo svolgimento del servizio alle seguenti regole di comportamento:

- non fumare;
- rispondere con garbo e cortesia a tutti gli utenti/fruitori a qualsiasi titolo presenti nella struttura; non abbandonare mai la postazione assegnata senza previa comunicazione al Responsabile; indossare in ogni circostanza il proprio tesserino di riconoscimento identificativo;
- conoscere le tariffe stabilite dalla Fondazione e le agevolazioni fissate per i visitatori (riduzione biglietti e tessere abbonamenti).

La Fondazione potrà esigere in ogni momento l'allontanamento degli addetti o dei coordinatori e la loro immediata sostituzione in caso di mancato gradimento, *ovvero* di riscontrata assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal presente articolo e per inosservanza delle regole di comportamento sopra enunciate. L'impresa aggiudicatrice dovrà provvedere alla fornitura di divise (n. 2 invernali e n. 2 estive) per tutto il personale in servizio, che avrà l'obbligo di indossarle nell'espletamento dei servizi.

Le divise dovranno essere visionate e approvate preventivamente da parte della Fondazione Bioparco e dovranno essere in linea con quanto previsto dall'art. 6.2 del Capitolato tecnico.

ART. 10 - CLAUSOLA SOCIALE

10.1 L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10.2 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, il contratto utilizzato dall'appaltatore uscente è il CCNL cooperative sociali e l'elenco del personale attualmente impiegato è il seguente:

Unità	Livello	Tipo contratto	Qualifica
9	3°	TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO DIPENDENTE
1	3°	TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO DIPENDENTE (Categorie protette - disabile)
2	5°	TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO DIPENDENTE
1	6°	TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO DIPENDENTE

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

10.3. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a fornire adeguato supporto ed eventuale affiancamento durante l'esecuzione del servizio al fine di consentire una totale autonomia ed un ambiente lavorativo sereno e propositivo per il lavoratore.

ART. 11 - COORDINATORE E VICECOORDINATORI DEI SERVIZI

11.1 L'Impresa appaltatrice ha nominato, quale Coordinatore del Servizio il dr/d.ssa _____ per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio. Il Coordinatore del Servizio dovrà essere sempre presente sul luogo dell'appalto,

provvedendo ad effettuare tutte le operazioni necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa di tutto il gruppo di lavoro, secondo quanto prescritto nell'art. 6.3 del Capitolato Tecnico.

11.3 Il Coordinatore del Servizio nominato dall'Impresa aggiudicataria deve gestire i propri rapporti con la Fondazione Bioparco attraverso il Referente dalla stessa nominato.

11.4 Il Coordinatore del Servizio potrà avvalersi di n. 2 Vice-Coordinatori che opereranno in sua vece durante i necessari giorni di riposo. I Vice-Coordinatori dovranno essere preventivamente nominati e comunicati per iscritto alla stazione appaltante.

ART. 12- VARIAZIONI QUANTITATIVE

12.1 Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, la Fondazione Bioparco, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

13.1 L'Impresa appaltatrice è obbligata a costituire, a favore della Fondazione, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 117 del Codice, nei termini e con le modalità ivi prescritte. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell'esecutore del contratto.

13.2 L'Appaltatore è obbligato, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della Fondazione, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto.

13.3 L'Appaltatore svolge il servizio in piena autonomia organizzativa, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Fondazione e dei terzi. L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

13.4 L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Contratto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Fondazione stessa, dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

13.5 A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver prontamente stipulato la polizza di cui all'art. 12 del Capitolato speciale con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto. Tale polizza prevede l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

14.1 L'Impresa appaltatrice, fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Fondazione, tramite il proprio Referente, in contraddittorio con il Coordinatore del Servizio nominato dall'Impresa appaltatrice.

ART. 15 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

15.1 L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del presente Contratto;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando, Disciplinare e allegati, Capitolato Tecnico);
- da quanto previsto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate dall'impresa appaltatrice in sede di gara;
- da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal Codice e s.m.i.

15.2 Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa appaltatrice rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 16 - SUBAPPALTO

16.1 Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dall'art. 9 del Disciplinare di gara. Considerato che si tratta di contratto ad alta intensità di manodopera, il subappalto è ammesso nel limite massimo del 49% dell'importo complessivo dei servizi oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e precisamente:

- che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare; qualora tale indicazione non sia stata fornita, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'Impresa appaltatrice;
- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, rete di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti) il suddetto contratto di subappalto deve contenere esplicitamente l'accettazione, da parte del subappaltatore, di tutti gli impegni specificati in offerta dall'Impresa appaltatrice relativamente alle parti di servizio subappaltato e di tutte le condizioni del capitolato tecnico;
- che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Fondazione Bioparco, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da

parte del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 - 98 del Codice;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

16.2 Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Fondazione Bioparco; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi subappaltati. La Fondazione provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore l'importo delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Fondazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Fondazione sospende il successivo pagamento a *favore* dell'appaltatore. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La Fondazione provvederà al controllo di tali adempimenti.

16.3 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

16.4 Quanto previsto dal presente Contratto per l'Impresa appaltatrice, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale Subappaltatore.

ART. 17 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

17.1 Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultato aggiudicatario, è pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel presente Contratto. Il predetto

corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato tecnico, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando - ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione - gli impegni assunti dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

17.2 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto.

17.3 L'Appaltatore dovrà emettere, ogni fine mese, regolare fattura elettronica per un importo pari alla rata mensile di euro _____, salva l'eventuale applicazione di penali in compensazione.

L'esecuzione di eventuali servizi resi in modo straordinario, preventivamente concordati e commissionati dalla Fondazione, sarà oggetto di separata fatturazione. Tutte le fatture, da inviarsi al Fondazione via pec indicando il codice univoco _____, dovranno riportare il codice CIG di riferimento della gara e le coordinate IBAN dell'Appaltatore. Il pagamento delle fatture accettate avrà luogo entro 90 (novanta) giorni, fine mese, consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Fondazione Bioparco, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore, o mediante altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla commessa, conformemente a quanto stabilito dalla legge 136/2010 e dal successivo art. 17.

Il pagamento verrà effettuato dalla Fondazione, previa acquisizione del D.U.R.C e all'esito favorevole delle necessarie verifiche in ordine alla regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore.

17.4 In ogni caso, ai sensi dell'art 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata da parte della Fondazione una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

17.5 L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei

modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia" l'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Fondazione Bioparco, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'Appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Fondazione verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Fondazione provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione. Al fine di mettere la Fondazione in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art.

3 comma 9 della legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della legge medesima

ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI

19.1 La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel successivo paragrafo del presente Contratto.

19.2 La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'impresa appaltatrice. La Fondazione potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle penali, il pagamento all'impresa appaltatrice, qualora siano accertati inadempimenti nell'esecuzione del contratto e ciò fintanto che l'impresa non adempia agli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi decorrenti dalla notifica dell'inadempimento all'impresa e sarà preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento del competente organo. Decorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa abbia adempiuto gli obblighi contrattuali, la Fondazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 20 - INADEMPIMENTI E PENALI

20.1 Le attività oggetto del presente Contratto devono essere pienamente e correttamente eseguite a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara, nella relazione tecnica e nell'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara. Decorsa inutilmente la suddetta data senza che i servizi abbiano avuto inizio, per ogni giorno di

ritardo, non dipendente da cause imputabili alla Fondazione, sarà dovuta una penale giornaliera di euro 200,00 (duecento).

20.2 Nel caso di mancato espletamento dei servizi negli orari richiesti, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale di euro 100,00 (cento) per ora o frazione di essa.

20.3 Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla sostituzione del personale non idoneo o di non gradimento alla Fondazione è applicata una penale di euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di mancata sostituzione.

20.4 Nel caso in cui ci sia un atteggiamento sgarbato o poco attento nei confronti del pubblico in seguito a segnalazioni verbali o lettere di protesta, ovvero qualora il personale della Fondazione rilevi un atteggiamento poco rispettoso nei confronti degli animali, sarà applicata una penale di euro 200,00 (duecento).

20.5 Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell'Impresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno dalla stessa subito.

20.6 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara, nel Capitolato e nel presente Contratto, nonché- ove compatibili e/o migliorative per la Fondazione nella relazione tecnica e nell'offerta presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

20.7 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali possono essere contestati dalla Fondazione all'Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ragionevoli, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

20.8 La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della

cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 21 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

21.1 Qualora l'Appaltatore, che durante l'esecuzione del contratto, dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, che la Fondazione potrà inoltrare anche via mail, e senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio Competente della Fondazione. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 22 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

22.1 Atteso il decorso dei termini di legge, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della Prefettura competente dell'informativa ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 attestante l'inesistenza di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa.

Al riguardo l'accredito alla Banca Dati Nazionale Antimafia è stato richiesto dalla Fondazione Bioparco in data _____, ed è stato acquisito documento della Prefettura di Roma attestante l'iscrizione della _____ alla *White List*.

Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con raccomandata a/r o PEC

ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

23.1 Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto e dall'art. 122 del d.lgs. 50/2023, la Fondazione potrà risolvere di diritto il contratto di appalto, ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) accertata violazione del contenuto del Codice Etico di cui all'Allegato G;
- c) reiterata inosservanza dei contenuti della relazione tecnica e dell'offerta presentata in sede di gara;
- d) dopo dieci contestazioni scritte, a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento dell'appalto;
- e) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;
- f) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- g) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con la Fondazione Bioparco;
- h) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- i) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- l) mancata copertura assicurativa;
- m) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione Bioparco;

n) reiterato inadempimento alle obbligazioni previste dal presente contratto, relativamente alle qualifiche, esperienza e formazione del personale richiesto per l'appalto;

o) qualora l'importo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più di una volta;

p) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art.123 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 1373 e 1671 del codice civile.

In particolare, sussiste una giusta causa di recesso *ad nutum* qualora:

a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto - sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, - ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;

b) per motivi di interesse pubblico, fermo restando in tal caso il diritto dell'Appaltatore alla restituzione della cauzione definitiva ed al pagamento di quanto spettante sino a quel momento.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione Bioparco.

In caso di risoluzione o di recesso della Fondazione Bioparco, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO

24.1 Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso.

24.2 Qualora il contratto venga risolto, la Fondazione si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'Appaltatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico dell'Appaltatore le spese ulteriormente sostenute dalla Fondazione rispetto a quanto previsto in contratto risolto.

La Fondazione ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Appaltatore, previo fermo amministrativo del corrispettivo dovuto all'impresa.

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

25.1 È fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità del contratto medesimo.

25.2 L'Impresa appaltatrice può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120 comma 12 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice e a condizione che la Fondazione accetti espressamente la cessione. È fatto comunque divieto all'impresa appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

25.3 In caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 26 - COMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

26.1 Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Fondazione Bioparco, viale del Giardino Zoologico, n° 20, 00197 Roma o all'indirizzo pec dir.affarigeneralibioparco@pec.it. Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, pec, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione

26.2 Le parti dichiarano di essere state informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

26.3 Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

26.4 I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

26.5 La Fondazione non autorizza alcun altro tipo di trattamento ivi inclusa la comunicazione o la diffusione di dati a terzi che non siano strettamente necessari alla fornitura dei servizi di cui sopra.

26.6 Alla cessazione del contratto, tutti i dati personali eventualmente trattati dovranno essere rimossi da ogni software applicativo di proprietà del concessionario, da ogni database o da ogni altro supporto, a meno che la loro conservazione non sia stata espressamente autorizzata dalla Fondazione.

26.7 Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (GDPR), ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti.

26.8 Ogni eventuale responsabilità o sanzione derivante da un non corretto o illegittimo trattamento dei dati trattati o comunque acquisiti in relazione al presente contratto rimarrà esclusivamente in carico all'impresa appaltatrice che, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, sin da ora si impegna a manlevare la Fondazione da ogni responsabilità, sanzione o richiesta di risarcimento.

ART. 27 - CONTROVERSI E FORO COMPETENTE

27.1 In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, le Parti dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

27.2 Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile applicabili ed in particolare agli articoli 1655 e seguenti.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

28.1 Sono a carico dell'appaltatore le spese derivanti dalla redazione e dalla stipula del presente contratto di appalto, nonché le eventuali spese di registrazione e di bollo del contratto.

28.2 Sono altresì a carico dell'appaltatore, nella misura di legge, le spese di pubblicazione del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione in Gazzetta e sui quotidiani nazionali, che dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

28.3 Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese suddette, la Fondazione avrà il diritto di trattenere le somme dovute dall'impresa, in sede di primo pagamento dell'utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Roma, _____

Il Presidente

la Fondazione Bioparco di Roma

Il Rappresentante legale
